




IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Avv. Prof. Mirella Guicciardi

Vice Presidente Sezione Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Modena e Presidente
Regionale AMT Emilia Romagna

Gli organi della giustizia tributaria



**CODICE TRIBUTARIO D.Lgs n.
545/92**

GLI ORGANI SPECIALI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545)

LE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

ART. 1, D.Lgs. 545/1992, la giurisdizione tributaria viene esercitata:

- in primo grado dalle Corti di Giustizia Tributaria di I° grado**,
con sede nel capoluogo di ogni provincia;
- in secondo grado dalle Corti di Giustizia Tributaria di II° grado**,
con sede in ogni capoluogo di regione.

Composizione delle Corti



© Can Stock Photo - csp6479326

- Ai sensi dell'art. 2 D.Legl. 545/92, ad ogni Corte di Giustizia Tributaria di I° e II° grado viene preposto **un Presidente** il quale presiede anche alla prima sezione

La composizione delle Sezioni e del Collegio giudicante



© Can Stock Photo - csp6479215


Ogni collegio è
composto:
-dal Presidente
-e da due giudici

Requisiti per essere nominati G.T.

I GIUDICI delle Corti di Giustizia Tributaria debbono
(art. 7 D.Legl.545/92):

- a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver superato al momento della nomina 72 anni di età;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) **Avere la laurea in giurisprudenza o discipline economiche**
(decreto legislativo n. 156/2015)

L'esercizio della giurisdizione tributaria



QUANDO SI VA DAL GIUDICE TRIBUTARIO.....

tutte le QUESTIONI aventi ad oggetto i **tributi di ogni genere e specie, comunque denominati**

compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il SSN nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, **gli interessi e ogni altro accessorio**

controversie promosse dai singoli possessori concernenti **l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo** su consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale

QUANDO SI VA DAL GIUDICE TRIBUTARIO.....

- controversie relative ai **canoni**:
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
scarico e/o depurazione delle acque
reflue, per lo smaltimento dei rifiuti urbani,
nonché le controversie attinenti l'imposta o
il **canone comunale sulla pubblicità e il
diritto sulle pubbliche affissioni.**

Competenza delle CGT

I principali tributi:

- **Imposte sui redditi** (IRPEF e IRES);
- **Imposta sul valore aggiunto** (I.V.A.)
- Controversie tra sostituto e sostituito d'imposta in ordine alla legittimità ed alla misura della ritenuta alla fonte applicate;
- **Imposta di registro;**

Segue. La competenza delle CGT

- attribuzione di rendite catastali e il classamento dei terreni e dei fabbricati;
- imposte ipotecarie e catastali ;
- imposta sulle successioni e donazioni;
- imposta sulle assicurazioni;
- imposta di bollo;
- taxa sulle concessioni governative;
- imposta comunale sugli immobili (ICI);
- taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (Tosap)
- taxa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu)

Segue. La competenza delle CGT (e quindi ad esempio.....)

- ***tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;***
- ***tassa per l'occupazione delle aree pubbliche delle Province;***
- ***tributo speciale per il conferimento dei rifiuti nelle discariche;***
- ***imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);***
- ***imposte regionali sulle concessioni statali;***
- ***imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;***
- ***sanzioni amministrative tributarie comunque irrogate dagli uffici finanziari;***
- ***interessi ed altri accessori relativi a tributi di cui sopra;***


Poteri delle Corti di Giustizia Tributaria

disapplicano, se necessario, il regolamento o un atto generale se ritenuti illegittimi

ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta:

- 1) di accesso:
- 2) di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti

Le C.G.T.



```
graph TD; A[Le C.G.T.] --> B[disapplicano, se necessario, il regolamento o un atto generale se ritenuti illegittimi]; A --> C[ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta: 1) di accesso: 2) di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti]; A --> D[non possono ammettere il giuramento e la prova testimoniale.];
```

non possono ammettere il giuramento e la prova testimoniale.

possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della G.d.f., ovvero **disporre C.T.**

I poteri delle CGT (segue art. 7)

> E' sempre data alle commissioni tributarie **facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti** ritenuti necessari per la decisione della controversia.

> **Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.**



Segue art. 7

Le Corti di Giustizia Tributaria, **se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano,**

in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.

La prova testimoniale

- > **La prova testimoniale e il giuramento continuano a non essere ammessi** (vd. Sent. Corte Costit. n. 18 del 20.01.2000 e ord. 27.07.2001, n. 324, entrambe confermanti la legittimità dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992, nella parte in cui prevede il divieto della prova testimoniale).

Le segreterie (art. 9)

Le CGT sono coadiuvate, nella loro attività dalle segreterie, le quali possono essere equiparate, per mansioni e ruolo, alle cancellerie del processo civile.

Esse assolvono, fra le altre, alle seguenti mansioni:

- ricevono i ricorsi;
- acquisiscono la nota di iscrizione a ruolo ed il contributo unificato;
- tengono gli incartamenti;
- assistono le CGT in tutte le relative incombenze (udienze e camere di consiglio);
- rilasciano copie di atti e di documenti;
- provvedono alle comunicazioni ed alle notificazioni.

Le parti (art. 10)

Possono essere parti del processo:

1. **il ricorrente**, cioè chi propone il ricorso (di solito, è un contribuente, persona fisica o società) ;
2. **il resistente**, cioè colui nei confronti dei quali il ricorso è proposto (di solito è un Ente impositore, Agenzia delle Entrate, Comune, Equitalia ecc..) ;

Le parti.....

- > In primo grado ricorrente è sempre e solo il soggetto passivo del rapporto giuridico tributario, ovviamente in appello sarà la parte che ha perso in primo grado e quindi anche la parte pubblica e non necessariamente il contribuente.
- > resistente (in primo grado) può essere solo l'ente impositore (l'uffici locali delle agenzie delle entrate (o del territorio o delle dogane); adesso Direzioni Provinciali o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto.

La difesa tecnica (art. 12) : avvocati e dintorni.....



controversie di valore non inferiore a 5.000.000 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni – sole sanzioni se atto di irrogazione)

L'obbligo di difesa tecnica



ordine del presidente (della commissione o della sezione) o del collegio

Le spese del giudizio (art. 15)

art. 15 D.Lgs. n. 546/92

"Le spese di giudizio".

1° comma

***"La parte
soccombente è
condannata a
rimborsare le spese di
giudizio che sono
liquidate con
sentenza".***



© Can Stock Photo - csp20427974

Il reclamo-mediazione ex art. 17 bis

Sulla scia dell'introduzione dell'istituto della conciliazione in sede civile, il legislatore ha esteso un simile meccanismo di risoluzione delle controversie anche in ambito tributario.

L'art. 39 del d.lgs. 98/2011 disciplina, infatti, una particolare ipotesi di reclamo e di mediazione per le controversie di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dal Fisco e dagli altri enti impositori (Comuni ecc) .

La procedura del reclamo- mediazione

A tal fine, ex art.17 bis, si richiede la presentazione del reclamo quale **rimedio preliminare da esperire nel caso di proposizione del ricorso a pena di improcedibilità.**

Il reclamo, da presentare alla Direzione provinciale o regionale che ha emanato l'atto, può contenere, oltre alla **richiesta di annullamento totale o parziale dello stesso**, anche **una motivata proposta di mediazione.**